

CIRCOLARE N. 36



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma,

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICI II - IV - VI - XVISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATICA E L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
UFFICIO VIIIProt. N.
Allegati: variAlle Amministrazioni centrali dello Stato
Agli Uffici centrali del Bilancio presso i
Ministeri
Alle Ragionerie territoriali dello Stato

E, p. c. A tutte le Amministrazioni autonome

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alla Corte dei conti
All'Istituto nazionale di statistica

OGGETTO: Sperimentazione del piano dei conti integrato e della contabilità integrata per le Amministrazioni centrali dello Stato (articolo 38-sexies, comma 1, della Legge n.196 del 31 dicembre 2009 e Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2019) – Adempimenti per la chiusura della contabilità economico-patrimoniale per l'esercizio 2019, avvio dell'attività di sperimentazione relativa alle entrate dal 1 gennaio 2020 e completamento della sperimentazione del modulo patrimoniale.

Premessa

Con le recenti disposizioni per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e nell'ambito del più vasto processo di riforma della contabilità pubblica avviato con la legge n. 196 del 31 dicembre 2009, è stata disposta l'adozione da parte delle amministrazioni centrali dello Stato di:

- “*un sistema integrato di scritture contabili*” (o **contabilità integrata**) “*nell'ambito della gestione*” attraverso l'affiancamento, a fini conoscitivi, della contabilità economico-patrimoniale (in breve Coep) alla preesistente contabilità finanziaria autorizzatoria (in breve Cofi), in grado di consentire “*la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante*” ed assicurare “*l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale*” (art. 38-bis, comma 1 legge n. 196 del 2009)
- **principi contabili generali** (art. 38-bis, comma 3, riportati nell'apposito **Allegato 1**, che

costituisce parte integrante della Legge n. 196 del 2009)

- **principi contabili applicati**, attraverso un apposito regolamento (art. 38-bis, comma 4)
- un **piano dei conti integrato** (art. 38-ter), costituito da conti che rilevano le entrate e le uscite in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione, definiti in coerenza con il piano dei conti delle amministrazioni pubbliche non territoriali (DPR n. 132 del 2013), che è **stato** adottato con il **DPR 12 novembre 2018, n. 140** (GU Serie Generale n.299 del 27 dicembre 2018).

L'adozione definitiva della contabilità integrata e del piano dei conti integrato è stata subordinata ad una **sperimentazione** triennale (Art. 38-sexies), allo scopo di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata e del piano dei conti e del loro utilizzo "*quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni*", nonché di valutare l'utilizzo della codifica della transazione contabile elementare.

Con il **Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019**, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.90 del 16 aprile 2019, è stato quindi disposto **l'avvio della sperimentazione a partire dall'esercizio 2019**, che è attuata per fasi successive (art. 1 del citato D.M.)

Con la successiva **circolare RGS n. 12 del 23 aprile 2019** sono stati forniti, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto ministeriale, indicazioni generali, istruzioni tecniche e operative per l'avvio della prima fase di sperimentazione, che copre l'esercizio finanziario 2019 e riguarda le sole registrazioni degli eventi contabili relative alle uscite finanziarie e alle componenti economiche negative rappresentate da costi e oneri, con alcune esclusioni (sono escluse dalla prima fase gli oneri retributivi e i relativi oneri accessori per il personale gestiti tramite il sistema NoiPA, gli oneri per interessi passivi – capitoli di categoria 9 -, e per rimborso prestiti - capitoli di categoria 61 -).

Le funzionalità per permettere alle Amministrazioni centrali di sperimentare le registrazioni di contabilità integrata e il piano dei conti integrato sono state rese disponibili tramite il sistema SICOGE, nell'ambito delle già esistenti funzionalità di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale, mentre le verifiche da parte degli Uffici di controllo si svolgono sul sistema SPESE.

Gli obiettivi della presente circolare sono di seguito riepilogati:

1. fornire istruzioni tecniche e operative agli utenti delle Amministrazioni centrali dello Stato impegnati nella sperimentazione della contabilità integrata per effettuare le **scritture di chiusura** della contabilità economico-patrimoniale per l'esercizio 2019 (cfr successivo paragrafo 1)
2. illustrare sinteticamente le modalità di avvio, dal 1 gennaio 2020, della sperimentazione relativa alle entrate finanziarie e alle componenti economiche positive (ricavi/ proventi) (cfr successivo paragrafo 2)
3. illustrare sinteticamente le modalità di completamento della sperimentazione del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato (*che riguarda la definizione delle consistenze iniziali e finali delle attività e passività patrimoniali e la gestione delle variazioni patrimoniali non derivanti da scritture di esercizio collegate alla gestione del bilancio*). (cfr successivo paragrafo 3)

1 SCRITTURE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019 DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE

1.1 Significato e contenuto delle scritture di chiusura della contabilità economico-patrimoniale

Il fine ultimo della contabilità economico-patrimoniale, come noto, è quello di determinare il risultato economico della gestione, e il valore delle attività e passività patrimoniali alla chiusura dell'esercizio in applicazione del principio di competenza economica¹.

Come già anticipato nella citata **Circolare RGS n. 12 del 2019**, le scritture effettuate su un sistema di contabilità economico-patrimoniale si distinguono in **scritture di esercizio** e **scritture di chiusura (o di fine esercizio)**.

Le prime si effettuano durante la gestione, al verificarsi di eventi che attestano formalmente lo svolgimento di operazioni che determinano variazioni dei valori economici e patrimoniali (*gli eventi che scatenano scritture di esercizio possono essere di vario tipo: la ricezione e accettazione di documenti di costo collegati all'acquisto di beni o servizi – es. fatture, note di credito – oppure la avvenuta notifica di sentenze o provvedimenti esecutivi di condanna a pagare sanzioni o multe, o l'emissione di disposizioni di pagamento collegate o meno a documenti di costo, etc.*).

Le scritture di esercizio, tuttavia, non sono sufficienti da sole per determinare con esattezza il risultato economico e la situazione patrimoniale al termine dello stesso esercizio.

A tale scopo, alla fine dell'esercizio si procede, in primo luogo, ad un'analisi puntuale della competenza economica dei costi/oneri e dei ricavi/proventi e delle poste patrimoniali attive e passive rilevati in corso d'anno, alla quale segue l'effettuazione delle cd **scritture di assestamento**, che possono essere distinte, a loro volta, in scritture di integrazione e di rettifica:

- **le scritture di integrazione** sono finalizzate a registrare quote di componenti economiche (costi/ricavi e oneri/proventi) e patrimoniali (attività/passività) maturate nel corso dell'anno, in applicazione del principio di competenza economica, ma non ancora registrate nelle scritture di esercizio della contabilità economico-patrimoniale (*in quanto, ad esempio, non è pervenuta entro l'anno la documentazione contabile che ne attesta la maturazione*). Possono consistere in: stime dei **costi per fatture da ricevere**, determinazione di **ratei attivi e passivi**; **calcolo delle rimanenze finali** di beni in magazzino; **accantonamenti** a fondi rischi e oneri.
- **le scritture di rettifica** sono, invece, finalizzate a correggere componenti economiche (costi/ricavi e oneri/proventi) e patrimoniali (attività/passività) positive o negative rilevate in corso d'anno attraverso scritture di esercizio per attribuirle, in applicazione del principio di competenza economica, agli esercizi di pertinenza; consistono in **risconti attivi e passivi**, con i quali si rinviano ad anni successivi costi o ricavi registrati nelle scritture di esercizio dell'anno, e nel calcolo delle **quote di ammortamento** delle immobilizzazioni iscritte nello Stato Patrimoniale².

¹ Il principio della competenza economica (*Accrual*) è declinato per le Amministrazioni centrali dello Stato nel principio generale n. 21 dell'allegato 1 alla legge n. 196/2009 (comma 3 del già citato art 38-ter). Rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni e degli altri eventi della gestione che, nel corso dell'esercizio, ogni Amministrazione centrale dello Stato svolge e che permette di evidenziare le utilità economiche cedute e/o acquisite, anche se non direttamente concretizzate attraverso movimenti finanziari.

² Attraverso il calcolo e la registrazione sui conti pertinenti delle quote di ammortamento si rettifica il valore delle attività aventi vita pluriennale, al fine di poter attribuire ai singoli esercizi la sola quota di costo di competenza.

1.2 Indicazioni sulle scritture di fine esercizio della contabilità e economico-patrimoniale da effettuare per l'esercizio 2019 nell'ambito della sperimentazione di cui al DM 21/2/2019

Come sopra ricordato e come ampiamente illustrato nella circolare RGS n. 12 del 2019, la sperimentazione è organizzata per fasi e nel 2019 copre soltanto alcuni tipi di operazioni. In particolare, le scritture di esercizio della Coep del 2019 si effettuano:

- all'atto della registrazione sul sistema SICOGE dei documenti di costo che attestano la ricezione di beni o servizi da parte dell'amministrazione (fatture, notule, note di credito)
- per le spese che non sono gestite attraverso documenti di costo (ad esempio, trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche, imprese, famiglie, Stati o organizzazioni estere), le registrazioni di Coep sono effettuate in modo automatico contestualmente all'emissione dei relativi titoli di spesa sul sistema SICOGE.

In conseguenza della limitazione del perimetro della sperimentazione per il 2019, le relative scritture di chiusura della Coep non coprono tutte le scritture di rettifica e integrazione indicate nel precedente paragrafo 1.1. e sono limitate ai costi per l'acquisto di beni e servizi.

In particolare, gli utenti delle amministrazioni centrali dello Stato che effettuano le registrazioni di contabilità integrata sul sistema SICOGE sono chiamati ad effettuare, qualora ne ricorrano i presupposti, esclusivamente le seguenti scritture di assestamento 2019 della Coep:

1. **COSTI PER FATTURE DA RICEVERE.** Sono relativi a beni acquistati, ricevuti e presi in carico nel 2019 e a servizi acquistati e completamente erogati nonché accettati/collaudati positivamente nel corso dell'esercizio 2019, ma per i quali non è pervenuto entro l'anno il documento di costo da parte del fornitore.

Si tratta di costi e debiti già interamente maturati, sebbene non ancora formalizzati (si tratta di debiti certi nella loro esistenza ma non ancora liquidi, perché non formalizzati né completamente definiti nel loro ammontare e nella scadenza di pagamento).

2. **RATEI PASSIVI.** Si riferiscono alla quota parte di costi di competenza dell'esercizio 2019 relativa a servizi ricevuti o a beni di terzi utilizzati (noleggi, affitti, leasing) dall'amministrazione. Un esempio di rateo passivo è la quota parte di costo di pertinenza dell'anno di una rata di affitto del semestre ottobre-marzo, che a fine dicembre si può dire maturata per il 50%. A differenza dei costi per fatture da ricevere, dove il costo e il debito sono completamente maturati e manca solo il documento contabile, nei ratei passivi i costi e i relativi debiti per servizi o per utilizzo di beni di terzi (affitti) non sono ancora completamente maturati, ma sono **in corso di maturazione** (si può parlare di debiti presunti).
3. **RISCONTI ATTIVI.** Si riferiscono ad acquisti di servizi e, più raramente di beni, per i quali è già pervenuto ed è stato registrato in Coep il documento di costo, ma che non sono stati erogati o ricevuti per intero entro l'anno (nel caso dei servizi, significa che questi sono stati interamente fatturati ma solo in parte erogati entro il termine dell'esercizio; nel caso dei beni, ciò significa che la quantità ordinata è stata interamente fatturata, ma solo parzialmente consegnata e presa in carico entro l'anno). I risconti attivi rappresentano la quota parte dei costi già registrati nelle scritture di esercizio che si rinvia agli esercizi successivi. Si definiscono anche **costi sospesi**, e sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale in quanto relativi ad un fattore produttivo (un servizio o una partita di beni) acquisito ma non ancora completamente utilizzato.

1.3 Operazioni di inizio anno collegate alle scritture di integrazione e rettifica

La formalizzazione dei debiti corrispondenti ai ratei e alle fatture da ricevere avviene al momento della

registrazione dei documenti contabili corrispondenti, ricevuti nell'esercizio successivo, che vanno contabilizzati con apposite scritture.

Le quote di costi sospesi, rilevati con i risconti attivi, vanno imputati al nuovo esercizio contabile e riferiti ad un centro di costo afferente la struttura censita per l'Amministrazione nel nuovo anno.

1.4 Modalità operative e rinvio alla Nota Tecnica

La puntuale e completa effettuazione delle scritture di assestamento della Coep da parte degli operatori contabili costituisce parte integrante della sperimentazione e il presupposto indispensabile, sia pure nei limiti di una fase ancora sperimentale, per conseguire il pieno rispetto dei principi contabili generali di cui all'articolo 38-bis, comma 3 della legge n. 196 del 2009, in primo luogo del principio n. 21 (Competenza economica), ma anche dei principi n. 5 (Veridicità), n. 6 (Attendibilità), n. 12 (Prudenza) e n. 17 (Trasparenza).

Si ricorda che i referenti della sperimentazione individuati dalle amministrazioni nell'ambito della propria organizzazione (art. 2, comma 4 del citato D.M. di sperimentazione), devono garantire agli operatori dell'Amministrazione il supporto ed il coordinamento delle operazioni ai fini della corretta registrazione degli eventi contabili, ivi compresi quelli relativi alle scritture di assestamento della Coep, nonché il raccordo con la Ragioneria generale dello Stato.

Le funzioni per consentire le scritture di assestamento della Coep sopra descritte sono rese disponibili tramite il sistema SICOGE, nell'ambito delle già esistenti funzionalità di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale, che sono state opportunamente adeguate per consentire la gestione del piano dei conti integrato.

Si rinvia alla unita **Nota Tecnica** per una più puntuale illustrazione delle funzioni stesse.

2 ESTENSIONE DAL 2020 DELLA SPERIMENTAZIONE ALLE SCRITTURE RELATIVE ALLE ENTRATE E ALLE COMPONENTI POSITIVE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE (RICAVI/PROVENTI, CREDITI)

L'adozione del piano dei conti integrato e della contabilità integrata ha effetti sulle registrazioni delle variazioni finanziarie, economiche e patrimoniali sia negative (spese, costi/oneri, debiti), sia positive (entrate, proventi/ricavi, crediti).

Il piano dei conti integrato ex DPR 140/2018 ha, nei tre moduli, un numero di voci relative alle componenti positive all'incirca pari a quelle delle componenti negative.

L'articolo 1, comma 1 lettera b), del D.M. 21 febbraio 2019 sulla sperimentazione stabilisce che “*a decorrere dal 1° gennaio 2020, la sperimentazione viene estesa alle registrazioni degli eventi contabili relativi alle entrate finanziarie e alle componenti economiche positive rappresentate da ricavi e proventi*”.

Dal lato della **contabilità finanziaria**, tenuto conto della composizione e delle attuali modalità di formazione e di gestione delle entrate statali, la sperimentazione consisterà in una riclassificazione dei movimenti finanziari relativi alle entrate (accertamenti, riscossioni, versamenti) secondo le pertinenti voci del modulo finanziario, a partire dall'attuale articolazione, in capitoli e relativi articoli, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, facendo riferimento anche alle attuali classificazioni stabilite per legge (*Classificazione entrate per Titoli/Natura/Tipologia/Attività; Classificazione entrate per categorie*), nonché a quelle attuate in applicazione dei principi previsti dalla contabilità nazionale (*Classificazione SEC delle entrate*).

Le modalità di effettuazione di tale riclassificazione saranno definite e gestite dall'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato, il quale provvederà al monitoraggio periodico di cui si darà conto nelle relazioni annuali sulla sperimentazione previste all'articolo 6, comma 3, del citato D.M. di sperimentazione.

Dal lato della **contabilità economico-patrimoniale**, le voci economiche positive consistono in **ricavi** e **proventi** che si manifestano in corrispondenza di tutti gli eventi contabili che generano una variazione positiva del patrimonio netto dell'entità che li rileva, ossia:

- aumento netto di liquidità (*escluse le entrate per accensione di prestiti, dove all'entrata corrisponde il sorgere di un debito equivalente*);
- aumento netto di crediti o di altre attività patrimoniali (*escluse le entrate accompagnate dal sorgere di una corrispondente passività*).

Il concetto di **ricavo** corrisponde, generalmente, al corrispettivo ricevuto per la cessione a terzi di beni e servizi; il concetto di **provento** corrisponde, invece, a tutti gli incrementi di attività patrimoniali nette – crediti o altre liquidità – che non derivano dalla cessione di beni o servizi dietro corrispettivo ma da altri eventi; vi rientrano i proventi finanziari, i proventi straordinari, i proventi da rivalutazione di immobilizzazioni, i proventi diversi.

Nello Stato, come noto, la prevalenza delle entrate fa riferimento alla riscossione di tributi o di entrate, di natura sia tributaria che non tributaria, derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti; si rilevano, invece, quote minoritarie di entrate di altro tipo, anche riconducibili, nella accezione della contabilità economico-patrimoniale, a ricavi per erogazione di servizi dietro corrispettivo che interessano, tuttavia, al pari delle sanzioni amministrative, la quasi totalità delle Amministrazioni statali.

L'applicazione dei principi propri della contabilità economico-patrimoniale (principio di competenza economica) alle entrate statali, ed in particolar modo a quelle di natura tributaria derivanti sia dall'attività

ordinaria di gestione, sia dall'attività di accertamento e controllo, presenta specifiche difficoltà che sono state ampiamente affrontate e discusse in ambito internazionale (in applicazione dei principi IPSAS e SEC).

Nelle more della emanazione dei principi contabili applicati e in assenza di specifici riferimenti normativi direttamente applicabili alle entrate del bilancio dello Stato, la sperimentazione del modulo economico-patrimoniale, con la registrazione delle componenti economiche positive e delle relative poste patrimoniali (crediti), tenuto conto della specificità e della varietà delle entrate erariali, avverrà, in una prima fase, sulla base di rielaborazioni, riclassificazioni e integrazioni dei dati delle entrate statali registrate nella contabilità finanziaria. Potranno, altresì, essere effettuate rilevazioni ed elaborazioni extra-contabili a campione, in particolare su sottoinsiemi di entrate extra-tributarie. A tal fine, sulla base dell'analisi della natura economica delle entrate caratterizzanti ciascun Ministero, potranno essere individuate delle Amministrazioni campione da coinvolgere direttamente, per il tramite dei corrispondenti Uffici centrali del Bilancio di questo Dipartimento, nella sperimentazione.

Anche in questo caso, le rilevazioni e le rielaborazioni, per le quali si intende comunque tenere conto di riferimenti e di pratiche a livello internazionale, saranno definite e gestite dall'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato, che ne seguirà l'andamento dandone conto attraverso i citati monitoraggi e le relazioni annuali previste nel corso della sperimentazione.

3 COMPLETAMENTO NEL 2020 DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODULO PATRIMONIALE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto di sperimentazione, i conti dell'attivo e del passivo del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, necessari per generare scritture contabili in partita doppia, saranno movimentati in tutte le fasi della sperimentazione e quindi già a partire dall'esercizio 2019. Il modulo patrimoniale, in questa prima fase, è stato alimentato esclusivamente dalle scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio dello Stato oggetto di sperimentazione.

A decorrere da 1° gennaio 2020, come esplicitato dall'art. 2, comma 1, lettera b) del già citato D.M., la sperimentazione verrà estesa anche a quei fatti della gestione privi di derivazione finanziaria (come, a titolo di esempio, svalutazioni o perdite di beni patrimoniali). Contemporaneamente, si procederà alla graduale riclassificazione delle poste del Conto del Patrimonio dello Stato (elaborate in conformità al Sec95) secondo le voci del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato per pervenire così all'individuazione delle consistenze patrimoniali nell'ambito del nuovo sistema di contabilità integrata.

Come per il caso delle scritture relative alle entrate (cfr. precedente § 2), le modalità di effettuazione di tale riclassificazione saranno definite e gestite dall'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato, valorizzando il più possibile il patrimonio informativo esistente presso i sistemi informativi della stessa RGS al fine di limitare al massimo ulteriori rilevazioni a carico degli utenti; il dipartimento della RGS provvederà altresì al monitoraggio periodico di cui si darà conto nelle relazioni annuali sulla sperimentazione previste all'articolo 6, comma 3, del citato D.M. di sperimentazione.

Pertanto, la tenuta delle scritture patrimoniali sperimentali nell'ambito del nuovo piano dei conti integrato avverrà, in una prima fase, sulla base di rielaborazioni, riclassificazioni e integrazioni dei dati dell'attuale conto del Patrimonio e del bilancio finanziario.

Tuttavia, in virtù delle differenze metodologiche adottate dai due sistemi di rilevazione contabile, non sussiste una correlazione diretta ed univoca tra le attuali poste patrimoniali e le voci del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato. Pertanto, al fine di pervenire ad una esaustiva gestione di tali fattispecie, l'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato, potrà, durante l'intera durata della sperimentazione, richiedere il coinvolgimento delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché dei coesistenti Uffici di Controllo, per fornire elementi conoscitivi utili all'attività di riclassificazione e di eventuale rettifica delle voci del piano dei conti integrato.

4 ATTORI COINVOLTI NEGLI ADEMPIMENTI

Di seguito una sintesi degli attori coinvolti negli adempimenti di cui alla presente circolare.

Attori coinvolti nella sperimentazione	Attività di competenza
<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazioni centrali dello Stato – utenti di SICOGE ordinatori primari di spesa • Amministrazioni centrali dello Stato – utenti di SICOGE ordinatori secondari di spesa (funzionari delegati) 	<p>Effettuano sul SICOGE le scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale del 2019 in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costi per fatture da ricevere relativi all’acquisto di beni e servizi effettuati nel 2019 e di competenza del 2019 • ratei passivi relativi a quote di costo di competenza del 2019 in corso di maturazione • risconti attivi relativi a fatture per acquisto di beni e servizi registrate nel 2019 ma non di competenza (in tutto o in parte) del 2019
<p>Amministrazioni centrali dello Stato – referenti della contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale ed analitica</p>	<p>Garantiscono il supporto ed il coordinamento della sperimentazione all’interno dell’amministrazione ai fini della corretta registrazione degli eventi contabili, nonché il raccordo con la Ragioneria generale dello Stato. Si rapportano e collaborano con gli esistenti presidi SICOGE.</p>
<p>Uffici di controllo (Uffici Centrali del Bilancio e Ragionerie Territoriali)</p>	<p>Verificano le scritture contabili, comprese quelle di assestamento (art. 6 del DM; cfr. par. 8)</p>
<p>Ragioneria Generale dello Stato- Ispettorato Generale per l’informatizzazione della Contabilità di Stato (IGICS)</p>	<p>Predisporre e gestisce i sistemi informativi a supporto della sperimentazione, assistenza agli utenti sull’utilizzo del sistema SICOGE e SPESE.</p>
<p>Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio (IGB)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coordina, monitora periodicamente e valuta annualmente la sperimentazione (art. 6 del decreto ministeriale; cfr par. 8). • Gestisce le matrici di collegamento, di correlazione e di confluenza relative al piano dei conti integrato e al piano dei conti vigente • Fornisce assistenza metodologica per la corretta tenuta delle scritture contabili di chiusura del 2019 • Gestisce nel 2020 le procedure e le operazioni relative all’estensione della sperimentazione alle entrate • Gestisce nel 2020 le procedure e le operazioni relative al completamento della sperimentazione del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato

Il Ragioniere Generale dello Stato